

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 069/CSA– RIUNIONE DEL 12 FEBBRAIO 2015

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Marco Lipari, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/SAMBENEDETTESE DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

La società S.S.D. Sambenedettese ha impugnato il provvedimento sanzionatorio indicato in epigrafe, adottato *“per avere i propri sostenitori in campo avverso:*

- introdotto ed utilizzato, per la intera durata della gara, materiale pirotecnico (numerosi fumogeni);

- lanciato liquidi e sputi all'indirizzo di un A.A., attingendolo alla schiena e sulla nuca;

- intonato cori offensivi all'indirizzo degli Organi Federali. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica e reiterata di cui ai Com. Uff. nn. 38, 44, 51, 56 e la diffida di cui al Com. Uff. n. 64.”

La decisione del Giudice Sportivo impugnata ha disposto altresì, in relazione alla stessa gara, e a carico della Società Sambenedettese, la sanzione di 1 gara a porte chiuse. Peraltro, la società reclamante ha espressamente dichiarato che non intende contestare tale parte della decisione del giudice sportivo, oltretutto già eseguita.

La società censura, invece, l'eccessiva misura della sanzione pecuniaria di euro tremila, ritenendola sproporzionata in relazione all'effettivo accertamento dei fatti illeciti addebitate. Al riguardo, fa presente che la circostanza di aver disputato una partita a porte chiuse ha già determinato un rilevante danno economico e che tutti gli illeciti contestati non tengono conto del comportamento complessivamente tenuto dalla Sambenedettese e dai suoi sostenitori.

La Corte ritiene che, in questa parte il ricorso meriti favorevole apprezzamento e che la sanzione possa essere adeguatamente rideterminata nella congrua misura di €2.000,00.

Nella definizione della entità della sanzione pecuniaria, infatti, occorre considerare senz'altro, la recidiva specifica e reiterata correttamente evidenziata dal provvedimento impugnato. Ma va parimenti valutato che, per questi profili, assume carattere notevolmente afflittivo (ma perfettamente adeguato alle ripetute violazioni ascrivibili alla società) pure la sanzione di una gara ufficiale a porte chiuse.

Pertanto, anche prescindendo dalla possibile attenuazione di responsabilità, derivante da asseriti comportamenti provocatori dei tifosi della squadra ospitante (non emergenti, tuttavia, dagli atti), sussistono tutti presupposti oggettivi per determinare una riduzione della sanzione pecuniaria.

In definitiva, quindi, il reclamo deve essere accolto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese ARL di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riduce la sanzione dell'ammenda a €2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S. PISTOIESE 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GOLUBOVIC PETAR SEGUITO GARA PISTOIESE/REGGIANA DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 3.2.2015)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 123/DIV del 3.2.2015 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al sig. Golubovic Petar, calciatore della U.S. Pistoiese, per i fatti accaduti durante la partita Pistoiese/Reggiana del 31.1.2015 (conclusasi con il risultato 0 – 4), valida per la 4° giornata di ritorno del Campionato Lega Pro, Girone B. In particolare, la squalifica è così motivata: «per aver volontariamente colpito con un pugno al viso un avversario».

Avverso siffatta decisione propone ricorso la U.S. Pistoiese 1921 S.r.l., ritenendo che «il gesto del Golubovic sia stato privo di qualunque intento lesivo dell'altrui incolumità, così come confermato, del resto, dalla mancanza del benché minimo pregiudizio per il collega avversario, tant'è che lo stesso poteva regolarmente proseguire nella disputa della competizione senza l'intervento dei sanitari».

Insomma, deduce la società reclamante, pur non essendo «revocabile in dubbio che il gesto del calciatore sia censurabile sotto un profilo giuridico-sportivo», la sanzione disciplinare inflitta è «oltremodo sproporzionata ed afflittiva», anche «atteso che, il caso in argomento, lungi dall'integrare la tipica fattispecie dell'atto di violenza ex art. 19 comma 4 lett. b), ben può essere inquadrato come ipotesi di comportamento scorretto e/o antisportivo di cui alla lettera a) della indicata disposizione, per la quale appare sanzione congrua una squalifica non superiore a due turni».

Alla seduta svoltasi innanzi a questa C.S.A. il giorno 12 febbraio u.s. l'avv. Malagnini, difensore della U.S. Pistoiese, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in reclamo: «riconosciute la validità e la fondatezza delle argomentazioni in fatto ed in diritto enunciate in narrativa, contrariis reiectis, Voglia codesta On.le Corte Sportiva di Appello, dichiarare l'insussistenza della condotta violenta e, per l'effetto, ridurre la sanzione nella misura ritenuta di giustizia».

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Il fatto "storico" è acclarato. Chiare, in tal senso, le risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata, nel quale si rinviene una ricostruzione puntuale e dettagliata del comportamento oggetto di sanzione. In particolare, dal referto arbitrale si ricava che la condotta di gara tenuta dal calciatore di cui trattasi ha, effettivamente, avuto contenuto violento. Si legge nel predetto rapporto di gara: «interveneva in un contrasto aereo, per la contesa del pallone, su un giocatore avversario con la mano chiusa e lo colpiva con un pugno all'altezza dello zigomo, facendolo cadere a terra dolorante, con il solo intento di fargli del male».

Pur pregevolmente articolata, inconferente, sotto tale profilo, la tesi difensiva in diritto della reclamante. Nel caso di specie, infatti, il direttore di gara ha descritto il fallo di gioco e il comportamento del calciatore Golubovic. A prescindere, dunque, dal fatto che il direttore di gara ha riferito semplicemente lo svolgersi dell'azione di gara e la valutazione della stessa, occorre, ad ogni buon conto, considerare che la natura sostanzialmente violenta (e, dunque, riferibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S.) del comportamento tenuto nell'occasione dal calciatore di cui trattasi può evincersi già dai fatti in sé e per sé considerati: il calciatore della U.S. Pistoiese è intervenuto in un contrasto aereo con la mano chiusa ed ha colpito con un pugno all'altezza dello zigomo un calciatore avversario, provocando allo stesso dolore.

Per quanto detto non possono, nel caso di specie, trovare accoglimento neppure le puntuali argomentazioni difensive, in fatto, correttamente declinate in reclamo, pure arricchite da specifici richiami a precedenti decisioni della giurisprudenza federale che, tuttavia, hanno regolato condotte non pienamente sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento.

Congrua, in definitiva, la sanzione come determinata dal Giudice Sportivo, che merita,

pertanto, conferma.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Pistoiese 1921 di Pistoia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2015 INFLITTA AL SIG. PINZIN SERGIO ARMANDO SEGUITO GARA PORDENONE/FERALPISALÒ DEL 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)

La società Pordenone Calcio S.r.l., di Pordenone, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico al proprio direttore sportivo, sig. Sergio Armando Pinzin dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.6.2015 per "reiterato comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro al termine del primo di gara e nei confronti della terna arbitrale al termine dell'incontro; in quest'ultima occasione stratonava per un braccio il direttore di gara (espulso)", il tutto in occasione della partita indicata in epigrafe.

Sostiene la reclamante nel proprio libello difensivo che la descrizione dei fatti, oltre a non corrispondere al vero, sarebbe connotata da intrinseca contraddittorietà ed erronea ricostruzione, per di più viziata da "assenza di imparzialità e di terzietà" nel referto arbitrale, essendovi riportati fatti e circostanze direttamente coinvolgenti il direttore di gara. Trattandosi, al più, di una "vivace discussione verbale", avvenuta in un contesto emozionale di significativa intensità, si contesta l'eccessiva afflittività della sanzione, richiamando – a sostegno della propria specifica doglianza – più favorevole giurisprudenza di questa Corte, prevalentemente della 1^a sezione.

Sulla base di tali deduzioni, si conclude perché la sanzione venga annullata o ridotta al minimo.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l'avv. Arianna Calabria che, nel richiamare quanto dedotto in atti, ha insistito per l'accoglimento della richiesta assolutoria o della subordinata.

La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame sia meritevole di parziale accoglimento.

Nel referto arbitrale si legge che "al termine del primo tempo, rientrando negli spogliatoi, venivo avvicinato da persona non iscritta in distinta, che iniziava a protestare seguendomi fino allo spogliatoio, continuando con fare minaccioso e intimidatorio nonostante gli inviti ad abbandonare la zona degli spogliatoi. Tale persona veniva riconosciuta dai dirigenti della squadra di casa come il direttore sportivo della società Pordenone. Al termine della gara, rientrando negli spogliatoi la scena si ripeteva con il direttore sportivo del Pordenone, che iniziava a protestare, stratonandomi prima per il braccio destro e poi alzando molto la voce con fare minaccioso: siete scarsi, non capite un c.... scrivete pure tanto la multa la paga la società; il tutto veniva osservato anche dagli addetti della Procura Federale".

La presenza indebita del direttore sportivo negli spogliatoi era rilevata anche dal Commissario di campo, che riferiva anche di una "animata discussione", avvenuta, però, appena prima del suo ingresso in quei locali, nonché dal collaboratore della Procura Federale che, nel suo referto, testualmente riferisce "A fine gara nel corridoio degli spogliatoi, il sig. Pinzin Sergio, direttore sportivo della soc. Pordenone, si rivolgeva alla terna arbitrale in maniera irrispettosa e minacciosa dicendo <siete scarsi, non capite un c., non sapete il regolamento>. Inoltre il sig. Pinzin, dopo aver dato una spinta all'arbitro gli urlava <scrivi pure, tanto la multa la paga la società>. V'è da aggiungere che il Pinzin non aveva alcun titolo a trovarsi nel corridoio degli spogliatoi in quanto

non presente nella distinta di gara. Già durante l'intervallo, nonostante fosse stato invitato ad allontanarsi dalla zona degli spogliatoi, il Pinzin aveva continuato a sostarvi”.

Quanto precede consente, ad avviso di questa Corte, di ricostruire con assoluta fedeltà quanto realmente accaduto e, altresì, permette di respingere, per intima infondatezza, le censure avanzate dalla difesa circa una contraddittorietà ed erroneità di ricostruzione.

Per vero, non si può condividere la tesi secondo la quale il direttore sportivo abbia, puramente e semplicemente, contestato la direzione della gara e le scelte arbitrali con una vivace discussione, priva di accenti violenti.

Da respingersi poi è l'affermazione difensiva che il direttore sportivo non avrebbe né spinto né stratonato il direttore di gara perché, al di là delle fede privilegiata che assiste (come ne è conscia la difesa) la refertazione degli ufficiali di gara, vi sono testimonianze univoche e convergenti dei rappresentanti federali che confermano pienamente quanto riportato dall'arbitro.

In conclusione e in punto di fatto, deve affermarsi che risulta pienamente provato il complessivo addebito elevato al direttore sportivo circa la sua indebita e prolungata presenza nei locali dell'impianto e la reiterazione delle violente offese, verbali e fisiche, portate all'arbitro e, solo verbali, alla terna arbitrale.

Né può condividersi, sempre in punto di fatto, l'asserita contraddittorietà evidenziata tra “spinta “ e stratonamento” poiché, al di là di mere differenziazioni lessicali possibili in una ricostruzione testimoniale che sconta l'apprezzamento di colui che riferisce, va detto che “nel più c'è il meno”, essendo lo stratonamento una combinata azione di attrazione a sé seguita immediatamente dall'allontanamento, dal soggetto agente, della parte del corpo oggetto di violenza.

Quanto poi all'affermazione, anche questa non meritevole di condivisione, della mancanza di terzietà dell'arbitro oggetto passivo di condotte illecite, appare sufficiente ricordare che il referto può analogicamente essere accostato al processo verbale che è, come certamente noto, una dichiarazione di scienza, attraverso il quale il redattore manifesta la conoscenza o il compimento di atti o fatti giuridici da lui direttamente compiuti o dei quali ha avuto diretta cognizione.

Attesa la sua efficacia probatoria, sarebbe proponibile una querela di falso, ma non sembra che questa ipotesi abbia avuto una sua concreta valutazione da parte attrice.

Sul piano più strettamente afferente la valutazione giuridica della condotta tenuta dal sig. Pinzin deve affermarsi il convincimento di questa Corte che quanto accaduto merita sicura riprovazione, sia per l'intensità e offensività delle espressioni formulate che per la reiterazione di un'azione che, soprattutto un dirigente, non avrebbe dovuto porre in essere - addirittura aggravandola attraverso la sua inspiegabile riproposizione a fine gara - ove avesse posto mente alla doverosa lealtà, compostezza e probità cui è tenuto, se non altro, dalla normativa federale.

Il sig. Pinzin, diversamente da quanto assunto in reclamo, non si è limitato a censurare - senza alcuna intenzione malevola - la direzione arbitrale, ma è trasceso in una scomposta e, si ripete, offensiva, reazione che appare pienamente assoggettabile a sanzione ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) (che non consiste, come creduto dallo stesso, in una semplice “multa”).

Quanto alla durata dell'inibizione questa Corte, però, avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta dal Pinzin, all'effettiva lesività delle espressioni usate e dell'entità del contatto fisico, ritiene congruo ridurre la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.4.2015.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l'appello proposto avverso la sanzione comminata dal giudice di prime cure, dev'essere parzialmente accolto e la sanzione, per l'effetto, va ridotta infliggendo al sig. Pinzin l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società Pordenone calcio S.r.l., di Pordenone, nell'ambito federale a tutto il 30.4.2015.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pordenone Calcio di Pordenone riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Pinzin Sergio Armando a tutto il 30.4.2015.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GREA ALESSIO SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)

Con comunicazione del 30.01.2014, la società Foggia Calcio ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 118/DIV del 27.01.2015 con la quale è stata disposta a carico del calciatore Grea Alessio la squalifica di 3 giornate effettive di gara in relazione alla gara Melfi/Foggia del 24.01.2015, *“per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco; per avere, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto all’Arbitro un’espressione offensiva”*. La Segreteria della Corte Sportiva d’Appello, in data 2.2.2015, ha quindi trasmesso alla reclamante la copia degli atti ufficiali di gara. Con atto del 9.2.2015, la società reclamante ha precisato i motivi del proprio reclamo chiedendo conclusivamente la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica.

Sostiene la reclamante che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe eccessivamente gravosa e severa.

Per l’episodio del colpo inferto a un avversario, dal rapporto arbitrale si evince chiaramente il carattere istintivo del gesto e l’assenza di qualunque intento lesivo, tanto che l’avversario poteva tranquillamente proseguire la gara. Condotta, quindi, non sussumibile nella fattispecie della violenza quanto, piuttosto, in quella meno grave, dell’antisportività considerata anche l’assenza di conseguenze lesive.

Del pari l’espressione che il Grea ha rivolto all’arbitro, può ricondursi ad una semplice manifestazione di protesta che mirava esclusivamente a esternare, in modo un po’ troppo colorito, il disappunto per alcune decisioni non condivise; frasi non connotate da offensività.

La Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato.

Appare congruo, quindi ridurre la sanzione inflitta per i comportamenti descritti a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Grea Alessio a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POTENZA ALESSANDRO SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)

Con comunicazione del 30.01.2014, la società Foggia Calcio ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 118/DIV del 27.01.2015 con la quale è stata disposta a carico del calciatore Potenza Alessandro la squalifica di 3 giornate effettive di gara in relazione alla gara Melfi/Foggia del 24.01.2015, *“per comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro; espulso, rivolgeva all’arbitro una espressione offensiva”*. La Segreteria della Corte Sportiva d’Appello, in data 2.2.2015, ha quindi trasmesso alla reclamante la copia degli atti ufficiali di gara. Con atto del 9.2.2015, la società reclamante ha precisato i motivi del proprio reclamo chiedendo conclusivamente la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica.

Sostiene la reclamante che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe esageratamente penalizzante e afflittiva.

L’espressione che il Potenza ha rivolto all’arbitro non aveva un profilo realmente offensivo e/o denigratorio della figura arbitrale, ma sarebbe da considerare entro l’ambito della mera irrispettosità.

La Corte ritiene che il reclamo sia infondato. E’ indubbio che, nel caso di specie, l’espressione proferita dal Potenza *“sei un pezzo di m.....”* nei confronti dell’arbitro dopo la

notifica dell'espulsione, abbia natura certamente offensiva; risulta infatti dal rapporto dell'arbitro, al quale è riconosciuto valore di prova privilegiata dalle norme della giustizia sportiva, che il calciatore, proprio nei momenti immediatamente successivi la notifica nei suoi confronti del provvedimento di espulsione, si sia rivolto in maniera diretta nei confronti del direttore di gara con l'espressione in questione, andando così volontariamente a colpire l'onore ed il prestigio della sfera personale del medesimo manifestando la riconoscibile volontà di offendere il destinatario.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL SIG. ROBERTO DE ZERBI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI A SEGUITO GARA FOGGIA/BENEVENTO DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 03.02.2015)

Con comunicazione del 7.2.2015, il signor Roberto De Zerbi, allenatore della società Foggia Calcio, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 118/DIV del 27.01.2015 con la quale è stata disposta a suo carico la squalifica di 2 giornate effettive di gara in relazione alla gara Foggia/Benevento del 31.1.2015, “*per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara*”. Con atto del 10.2.2015, il reclamante ha precisato i motivi del proprio reclamo chiedendo conclusivamente la riduzione della sanzione inflittagli.

Il De Zerbi sostiene che l'espressione da lui pronunciata, mentre si allontanava dal terreno di gioco, “*Questa è malafede*” non si possa in alcun modo considerare espressione ingiuriosa o irrispettosa ma, un semplice sfogo personale non rivolto a offendere la sfera personale e professionale dell'arbitro e/o dei suoi collaboratori quindi tale espressione sarebbe più da considerarsi irrispettosa e come tale andrebbe sanzionata.

La Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato.

In effetti l'espressione proferita dal De Zerbi al momento dell'uscita dal campo, adeguatamente contestualizzata in un frangente di grande importanza agonistica (sfida al vertice che poteva rappresentare una svolta per il Campionato della squadra), non assume la connotazione direttamente ingiuriosa ed offensiva nei confronti dell'arbitro e dei suoi assistenti; essa, a giudizio della Corte, può essere più correttamente qualificata come condotta irrispettosa. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione adeguata alla fattispecie sia la squalifica per 1 giornata.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Roberto De Zerbi, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S. MELFI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GALLO SALVATORE SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)

L'A.S. Melfi, rappresentata dal Vice Presidente del C.d.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione, descritta in epigrafe, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico al proprio tesserato Salvatore Gallo, “*per atto di particolare violenza verso un avversario al termine della gara (r.A.A.)*”.

La società reclamante, giustifica il proprio ricorso con l'eccessiva afflittività della punizione irrogata al proprio calciatore per un gesto del quale, pur non negandone la materialità, offre una lettura priva di ogni connotazione violenta.

Sostiene che quanto è riferito nel referto dell'ufficiale di gara “*A fine gara... Gallo Salvatore stringeva le mani al collo, spintonandolo, il portiere del Foggia che non subiva alcuna conseguenza*” non potrebbe – tout court – definirsi atto violento, in quanto privo di uno specifico

intento di strangolare o arrecare danno fisico all'avversario e, soprattutto, se apprezzato nella sua reale intenzione, che sarebbe stata solamente quella di spintonarlo e allontanarlo.

Ha citato, a sostegno della sua tesi, una precedente e favorevole decisione di questa Corte – 1^a sezione - con la quale, per un gesto analogo, sarebbe stata ridotta la squalifica a due sole giornate di gara.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l'odierna riunione, alla quale ha partecipato, in rappresentanza di parte ricorrente, l'avv. Gaetano Aita il quale, richiamando quanto descritto nel gravame, ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto.

La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso non sia fondato e, per questo, non possa essere accolto.

Il referto del 1° assistente dell'arbitro, che costituisce atto munito di fede probatoria privilegiata, riporta che a fine gara il calciatore Salvatore Gallo, “stringeva con entrambe le mani al collo, spintonandolo, il portiere del Foggia, che non subiva alcuna conseguenza”.

La reclamante, come detto, fonda la propria doglianza, essenzialmente, sulla mancanza di qualsiasi conseguenza dannosa e su un'asserita carenza di *mala intentio*, traendone motivo per chiedere una riduzione della punizione.

Al riguardo questa Corte rileva, in primo luogo, la non congruità del precedente citato in quanto non è provato che trattasi di fattispecie sovrapponibile perché, in quel caso, sembrerebbe accertata (e non, come in questo caso, solamente addotta) la mancanza di particolare violenza.

In ogni caso la Corte non può condividere il *discrimen* che la difesa vuole accreditare, ossia che la volontà di strangolare o arrecare danno fisico integri il gesto violento punito dall'art. 19, comma 4 lett. b) mentre stringere “solamente” le mani al collo di una persona, per lo più spintonandola contemporaneamente, sarebbe semplicemente manifestazione di una condotta antisportiva, punibile con una sanzione più blanda.

Ritiene, invece, questa Corte che porre le mani al collo di un individuo sia chiaro e inequivocabile segno della volontà di portare *violenza*, nel senso etimologico di applicare (su qualcuno) una forza in eccesso (etimologicamente vi si giunge sommando la terminazione –*ulentus* - a *vis*) che contrasta con la tesi di un semplice gesto antisportivo. L'assenza, poi, di conseguenze fisiche non può validamente supportare una richiesta di sanzione più lieve perché, volendo ragionare *a contrariis* e al di là di possibile integrazione di reato, ben più severa sarebbe la sanzione in caso di tentativo di strangolamento o, comunque, in presenza di lesioni all'integrità fisica dell'avversario.

Gesto violento, nella fattispecie che ci occupa, maggiormente ingiustificato dal fatto che l'episodio è avvenuto a gara conclusa e non quale istintiva reazione a episodio di gara.

Alla luce, pertanto, del convincimento che al calciatore Gallo possa rimproverarsi una condotta violenta, ai sensi dell'art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., come correttamente valutata dal Giudice di prime cure (che ha applicato il minimo edittale), disattesa ogni altra domanda o istanza, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Melfi di Melfi (Potenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 24 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio